



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0491-111-2018	Data/Ora Ricezione 03 Dicembre 2018 10:55:50	MTA
---	--	-----

Societa' : LUXOTTICA GROUP

Identificativo : 111485

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUXOTTICAN14 - Senici

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Dicembre 2018 10:55:50

Data/Ora Inizio : 03 Dicembre 2018 10:55:51

Diffusione presunta

Oggetto : Risultati definitivi dell'offerta pubblica di
scambio obbligatoria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-quinquies, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11917 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA PROMOSSA DA ESSILORLUXOTTICA SULLE AZIONI DI LUXOTTICA GROUP S.P.A.

ESSILORLUXOTTICA HA RAGGIUNTO IL 93,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI LUXOTTICA

PROCEDURA PER ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF

Charenton-le-Pont (Francia), 3 dicembre 2018 – Con riferimento all'offerta pubblica di scambio obbligatoria (l'"**Offerta**") promossa da EssilorLuxottica (l'"**Offerente**") sulle azioni ordinarie in circolazione di Luxottica Group S.p.A. ("**Luxottica**" o l'"**Emittente**"), ai sensi degli articoli 102 e 106, commi 1-*bis* e 2-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**"), come descritta nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 20648 del 25 ottobre 2018 e pubblicato il 27 ottobre 2018 (il "**Documento di Offerta**") e il cui periodo di adesione è iniziato in data 29 ottobre 2018 e si è concluso in data 28 novembre 2018 (il "**Periodo di Adesione**"), facendo seguito al comunicato circa i risultati provvisori dell'Offerta (e del *Private Placement* Statunitense) pubblicato in data 28 novembre 2018, l'Offerente dichiara quanto segue.

I termini con la lettera maiuscola iniziale utilizzati nel presente comunicato, ove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nel Documento di Offerta, una copia del quale è disponibile sul sito internet dell'Offerente (www.essilor-luxottica.com) e sul sito dell'Emittente (www.luxottica.com).

L'Offerta è stata promossa in data 11 ottobre 2018 su un massimo di 176.259.154 azioni ordinarie di Luxottica, ciascuna con valore nominale di Euro 0,06, oltre a un massimo di 17.000 nuove azioni ordinarie di Luxottica che potrebbero essere state emesse dall'Emittente prima della fine del Periodo di Adesione in caso di esercizio tempestivo di tutte le *Stock Option*. Le azioni Luxottica oggetto dell'Offerta rappresentavano il 36,33% del capitale sociale dell'Emittente in caso di emissione della totalità di tali nuove azioni ordinarie a seguito del tempestivo esercizio di tutte le *Stock Option*.

Sulla base delle informazioni pubblicate dall'Emittente alla data del presente comunicato, per effetto dell'emissione da parte di Luxottica di 17.000 nuove azioni ordinarie a seguito dell'esercizio di tutte le 17.000 *Stock Options*, il capitale sociale dell'Emittente è attualmente pari a Euro 29.111.701,98 rappresentato da 485.195.033 azioni ordinarie (il "**Capitale Sociale Aggiornato**").

A. Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da UniCredit Bank AG, Milan Branch, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta (e attraverso il *Private Placement* Statunitense) durante il Periodo di Adesione complessive 143.788.312 azioni ordinarie di Luxottica. Tali azioni portate in adesione rappresentano il 29,64% del Capitale Sociale Aggiornato e il 81,57% delle azioni ordinarie di Luxottica oggetto dell'Offerta (incluse, per chiarezza, le summenzionate 17.000 azioni emesse a seguito dell'esercizio di tutte le *Stock Option*).

I dati definitivi sopra riportati riflettono una correzione in difetto per 16.180 azioni portate in adesione all'Offerta rispetto ai risultati provvisori annunciati in data 28 novembre 2018.

Durante il Periodo di Adesione, l'Offerente non ha acquistato alcuna azione di Luxottica al di fuori dell'Offerta (incluso il *Private Placement* Statunitense).

Pertanto, tenuto conto (a) delle 143.788.312 azioni ordinarie di Luxottica portate in adesione all'Offerta (e attraverso il *Private Placement* Statunitense) e (b) delle 302.846.957 azioni ordinarie di Luxottica già possedute da EssilorLuxottica prima dell'inizio del Periodo di Adesione, alla fine del Periodo di Adesione l'Offerente verrà a detenere direttamente complessive 446.635.269 azioni ordinarie di Luxottica, pari a circa il 92,05% del Capitale Sociale Aggiornato. Sommate alle 6.071.922 Azioni Proprie detenute da Luxottica alla data odierna (che – ai fini del calcolo della Partecipazione di cui all'art. 108, comma 2, del TUF e della Partecipazione di cui all'art. 108, comma 1, del TUF – devono essere aggiunte alla partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore)), la partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente nel capitale sociale di Luxottica, direttamente e, per quanto riguarda le Azioni Proprie, indirettamente alla fine del Periodo di Adesione sarà pari a 452.707.191 azioni, rappresentante il 93,30% del Capitale Sociale Aggiornato.

B. Pagamento del Corrispettivo per l'Offerta

Il Corrispettivo dovuto ai possessori delle azioni ordinarie Luxottica portate in adesione all'Offerta (e attraverso il *Private Placement* Statunitense) durante il Periodo di Adesione è pari a 0,4613 azioni ordinarie di EssilorLuxottica di nuova emissione con valore nominale di Euro 0,18 ciascuna (le "**Azioni EssilorLuxottica**") ammesse alle negoziazioni su Euronext Paris per ogni azione Luxottica portata in adesione all'Offerta (e attraverso il *Private Placement* Statunitense).

Al fine di pagare il Corrispettivo agli azionisti di Luxottica che hanno aderito all'Offerta (e attraverso il *Private Placement* Statunitense), l'Offerente emetterà 66.329.548 Azioni EssilorLuxottica, pari al 15,55% del capitale sociale statutario dell'Offerente alla Data di Pagamento (come definita nel prosieguo) a seguito di tale emissione; tale capitale sociale statutario sarà rappresentato da 426.414.281 azioni ordinarie.

Gli azionisti Luxottica che hanno portato le proprie azioni in adesione all'Offerta riceveranno il Corrispettivo in data 5 dicembre 2018 (la "**Data di Pagamento**"), ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione, a fronte del trasferimento del possesso di tali azioni Luxottica all'Offerente, con le modalità descritte nella Sezione F, Paragrafo F.6 del Documento di Offerta (incluso con riferimento al trattamento delle eventuali Parti Frazionarie).

C. Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF

Come già comunicato in data 28 novembre 2018, poiché la partecipazione detenuta direttamente o indirettamente dall'Offerente nel capitale sociale di Luxottica (incluse le azioni di Luxottica portate in adesione all'Offerta – e tramite il *Private Placement* Statunitense - e le Azioni Proprie) alla fine del Periodo di Adesione è superiore al 90% ma inferiore al 95%, si comunica che:

- (i) ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo; e
- (ii) si sono verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, avendo l'Offerente già dichiarato nel Documento di Offerta che non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie Luxottica.

Pertanto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente avrà l'obbligo di acquistare dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta le residue azioni ordinarie Luxottica in circolazione non detenute dall'Offerente (l'"**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF**"), che ammontano nel complesso a 32.487.842 azioni (le "**Azioni Residue**") e rappresentano il 6,70% del Capitale Sociale Aggiornato.

Si forniscono di seguito indicazione sulle modalità e i tempi con cui l'Offerente darà corso alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (la "**Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF**").

Contestualmente alla Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente effettuerà negli Stati Uniti un nuovo collocamento privato riservato a "*qualified institutional buyer*" o "QIB" (ai sensi della *Rule 144A* di cui allo *U.S. Securities Act*) che siano titolari di Azioni Residue, agli stessi termini e condizioni di cui alla Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (ivi inclusi il medesimo Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e il medesimo Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, entrambi come di seguito definiti), avvalendosi dell'esenzione dagli obblighi di registrazione prevista per i *private placement* dalla Sezione 4(a)(2) dello *U.S. Securities Act* (il "**Private Placement Statunitense per l'Obbligo di Acquisto**").

i. Corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

Nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente riconoscerà agli azionisti dell'Emittente che richiedano all'Offerente di acquistare le proprie azioni Luxottica ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF il seguente corrispettivo per azione di Luxottica, determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 108, commi 3 e 5, del TUF (il "**Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF**"):

- a. un corrispettivo identico al Corrispettivo offerto nell'Offerta, vale a dire 0,4613 Azioni EssilorLuxottica per ogni azione Luxottica (il "**Corrispettivo in Azioni**"); ovvero, in alternativa,
- b. solo agli azionisti che ne facciano espressa richiesta nella Richiesta di Vendita (come di seguito definita) con riferimento alla totalità delle Azioni Residue oggetto della richiesta, un corrispettivo in contanti il cui importo unitario, calcolato ai sensi dell'Art. 50-ter, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, sarà pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni dell'Offerente registrati su Euronext Paris nei cinque giorni di negoziazione precedenti la Data di Pagamento (ossia nei giorni 28, 29 e 30 novembre e 3 e 4 dicembre 2018) moltiplicata per il Rapporto di Cambio, vale a dire 0,4613 (il "**Corrispettivo in Contanti**").

L'importo preciso del Corrispettivo in Contanti sarà comunicato dall'Offerente mediante apposito comunicato che si prevede sarà pubblicato in data 5 dicembre 2018 (e in ogni caso prima dell'inizio della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF).

ii. Periodo per la presentazione delle Richieste di Vendita

Il periodo nel corso del quale l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**") sarà concordato con Borsa Italiana e sarà comunicato dall'Offerente con il comunicato di cui al precedente paragrafo, che si prevede sarà pubblicato in data 5 dicembre 2018 (e in ogni caso prima dell'inizio della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF).

iii. Modalità di presentazione delle Richieste di Vendita e deposito delle relative Azioni Residue

I titolari di Azioni Residue che intendono richiedere a EssilorLuxottica di acquistare tali azioni nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (gli "**Azionisti Richiedenti**") dovranno presentare la relativa richiesta di vendita mediante sottoscrizione e consegna a un Intermediario Incaricato, entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, di apposita scheda (che può essere trovata presso la sede dell'Intermediario Incaricato del

Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, le sedi degli Intermediari Incaricati e presso la sede legale dell'Emittente) debitamente compilata in ogni sua parte (la "**Richiesta di Vendita**"), con contestuale deposito delle Azioni Residue presso detto Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Incaricati che raccoglieranno le Richieste di Vendita sono gli stessi Intermediari Incaricati che hanno raccolto le adesioni all'Offerta (come indicati al Paragrafo B.3 del Documento di Offerta), vale a dire UniCredit Bank AG (Milan Branch), BNP Paribas Securities Services (Milan Branch), EQUITA S.I.M. S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca IMI S.p.A. – Gruppo Intesa Sanpaolo and Intermonte SIM S.p.A. I titolari delle Azioni Residue potranno consegnare la Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue in essa indicate anche presso uno degli intermediari depositari autorizzati all'offerta di servizi finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli "**Intermediari Depositari**"), a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso gli Intermediari Incaricati entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita.

Solo le Azioni Residue regolarmente iscritte (in forma dematerializzata) e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente da questi acceso presso un Intermediario Depositario potranno essere cedute all'Offerente nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF. Inoltre, tali azioni dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori e personali, oltre che liberamente trasferibili all'Offerente. Infine, le Azioni Residue derivanti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere oggetto di una Richiesta di Vendita solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

In considerazione del regime di dematerializzazione delle azioni Luxottica, la sottoscrizione della Richiesta di Vendita varrà anche quale mandato e istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni Residue all'Intermediario Incaricato, o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni Residue siano depositate in conto titoli, a eseguire tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente, anche attraverso conti transitori presso tali intermediari, se del caso.

Per tutto il periodo in cui le Azioni Residue indicate in una Richiesta di Vendita risulteranno vincolate all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e, quindi, sino alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (come di seguito definita), gli Azionisti Richiedenti potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e sociali (ad esempio, il diritto di voto) relativi a tali Azioni Residue, che resteranno nella titolarità degli stessi Azionisti Richiedenti. Tuttavia, nel medesimo periodo, gli Azionisti Richiedenti non potranno cedere o altrimenti trasferire alcuna di tali Azioni Residue.

Le Richieste di Vendita presentate dai titolari di Azioni Residue (o da coloro che abbiano il potere di rappresentarli) nel corso del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono irrevocabili, salvo l'ipotesi di revoca ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Prospetti in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto (per maggiori informazioni al riguardo si veda il Paragrafo F.8 del Documento d'Offerta, che troverà applicazione *mutatis mutandis*).

iv. Data e modalità di pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF – Trattamento delle Parti Frazionarie

Il trasferimento all'Offerente della titolarità delle Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita e il pagamento agli Azionisti Richiedenti del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF saranno effettuati il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF**").

In particolare, alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF:

- (i) il Corrispettivo in Azioni verrà pagato mediante trasferimento del numero spettante di Azioni EssilorLuxottica sui conti titoli degli Azionisti Richiedenti presso gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari; ovvero
- (i) l'eventuale Corrispettivo in Contanti verrà pagato mediante accredito del relativo importo agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, affinché questi ultimi a loro volta provvedano al trasferimento agli Azionisti Richiedenti in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti stessi (o dai loro mandatari) nell'ambito della Richiesta di Vendita,

il tutto con le modalità e secondo le procedure specificate nella Richiesta di Vendita.

Nessun interesse sarà corrisposto dall'Offerente o da alcun'altra persona sul Corrispettivo in Contanti.

Qualora all'Azionista Richiedente (che nella propria Richiesta di Vendita non abbia richiesto il Corrispettivo in Contanti) spetti un Corrispettivo in Azioni composto da un numero non intero di Azioni EssilorLuxottica, l'Intermediario Depositario o l'Intermediario Incaricato presso il quale tale Azionista Richiedente ha presentato la propria Richiesta di Vendita dovrà indicare nella medesima la parte frazionaria di detto numero non intero (ognuna, una "**Parte Frazionaria**"). Ciascun Intermediario Incaricato, anche per conto degli Intermediari Depositari che gli abbiano fatto pervenire Richieste di Vendita (nelle quali non si richieda il Corrispettivo in Contanti), provvederà a comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni il numero di Azioni EssilorLuxottica derivante dall'aggregazione di tutte le Parti Frazionarie consegnate a detto Intermediario Incaricato.

L'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, vale a dire Unicredit Bank AG, Milan Branch, in nome e per conto degli Azionisti Richiedenti e sulla base della comunicazione ricevuta da ciascun Intermediario Incaricato, provvederà all'aggregazione delle Parti Frazionarie e alla successiva vendita su Euronext Paris del numero intero di Azioni EssilorLuxottica di nuova emissione risultante da tale aggregazione. I proventi in denaro di tali vendite saranno trasferiti a ciascun Intermediario Incaricato, che procederà quindi all'accredito ai relativi Azionisti Richiedenti, in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (tale importo in contanti corrispondente alla Parte Frazionaria viene denominato l'"**Importo in Contanti della Parte Frazionaria**"), come segue: entro 10 Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni accrediterà l'importo della vendita agli Intermediari Depositari, per il tramite degli Intermediari Incaricati, ripartendolo in maniera tale da far pervenire a ciascun Intermediario Depositario una cifra pari al totale dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria dovuto agli Azionisti Richiedenti che hanno presentato una Richiesta di Vendita (senza richiedere il Corrispettivo in Denaro) attraverso tale Intermediario Depositario. Gli Intermediari Depositari dovranno, a loro volta, distribuire e accreditare i proventi agli Azionisti Richiedenti interessati, secondo le procedure indicate nella Richiesta di Vendita.

Nessun interesse verrà corrisposto dall'Offerente, né da qualsiasi altra persona, sull'Importo in Contanti della Parte Frazionaria.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF si intenderà adempiuta nel momento in cui il corretto numero di Azioni EssilorLuxottica e l'Importo in Contanti della Parte Frazionaria (se del caso), ovvero, in caso di richiesta del Corrispettivo in Contanti, il corretto importo in denaro del Corrispettivo in Contanti sarà stato trasferito agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che tali Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire loro le Azioni EssilorLuxottica o l'eventuale Importo in Contanti della Parte Frazionaria o il Corrispettivo in Contanti loro spettante, ovvero ritardino tale trasferimento.

v. Garanzie di esatto adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF

Le massime 66.329.548 nuove Azioni EssilorLuxottica da attribuire quale Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (assumendo che tutti i titolari di Azioni Residue presentino Richieste di Vendita per tutte le azioni Luxottica rispettivamente detenute senza richiedere il Corrispettivo in Contanti) saranno emesse dall'Offerente, entro la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, nell'ambito dell'Aumento di Capitale per l'Offerta approvato dagli azionisti dell'Offerente nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 11 maggio 2017 e successivamente deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Offerente in data 1 ottobre 2018, in esecuzione della delega ricevuta dall'assemblea.

Per quanto riguarda il Corrispettivo in Contanti che potrà essere dovuto dall'Offerente alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF a esito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, in data 30 ottobre 2018 l'Offerente ha sottoscritto con alcuni istituti finanziari (BNP Paribas S.A., MUFG Bank, Ltd. e Unicredit Bank A.G., Intesa SanPaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A.) un contratto di finanziamento *bridge* di importo pari a EUR 3.200.000.000 che prevede la messa a disposizione dell'Offerente (i) di una garanzia di esatto adempimento, nella forma di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta, a copertura dell'eventuale esborso massimo relativo a tale Corrispettivo in Contanti (la "**Garanzia di Esatto Adempimento per il Corrispettivo in Contanti**"), nonché (ii) delle risorse finanziarie per il pagamento di tale eventuale esborso di cassa. Prima dell'inizio del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita, gli istituti finanziari sopra indicati (eccetto Banca IMI S.p.A.) provvederanno a emettere la Garanzia di Esatto Adempimento per il Corrispettivo in Contanti, per un importo complessivo, ripartito tra i quattro garanti, pari all'ammontare massimo del Corrispettivo in Contanti possibilmente dovuto dall'Offerente a esito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (assumendo che tutti gli azionisti Luxottica presentino Richieste di Vendita per tutte le loro azioni richiedendo il Corrispettivo in Contanti).

D. Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Comma 1, del TUF e Diritto di Acquisto ai sensi dell'Art. 111 del TUF

Come dichiarato nel Documento di Offerta, qualora, a seguito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente venga a detenere - per effetto dell'acquisto delle Azioni Residue per le quali siano presentate Richieste di Vendita (incluso nell'ambito del *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) e ogni ulteriore Azione Residua eventualmente acquisita dall'Offerente al di fuori della Procedura per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (e del *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita in conformità alla legge vigente, - una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto di cui all'art. 111 del TUF e, contestualmente, adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, mediante apposita procedura congiunta che sarà concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), i cui termini saranno comunicati dall'Offerente prima dell'inizio della medesima. La Procedura Congiunta, che verrebbe promossa tempestivamente dopo la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, avrà ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie Luxottica non possedute dall'Offerente ancora in circolazione a tale data e si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di ciascuna di tali azioni.

Il corrispettivo dovuto per le suddette azioni Luxottica acquistate dall'Offerente nell'ambito della Procedura Congiunta, a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF sarebbe determinato ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 5, del TUF, risultando pertanto uguale al Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF. Pertanto, all'esito della Procedura Congiunta, i rimanenti azionisti di Luxottica

riceverebbero per ciascuna azione Luxottica detenuta il Corrispettivo in Azioni, a meno che, nel corso della Procedura Congiunta, non avessero richiesto di ricevere invece il Corrispettivo in Contanti.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF nel comunicato relativo ai risultati della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF. In caso positivo, il comunicato relativo ai risultati definitivi di tale procedura da pubblicare ai sensi degli Artt. 41, comma 6, e 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento Emittenti conterrà anche informazioni (ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento Emittenti) circa (a) il numero di azioni di Luxottica in circolazione residue (in termini assoluti e percentuali), (b) la modalità e i tempi con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF dando corso alla Procedura Congiunta e (c) le modalità e i tempi del successivo *Delisting* delle azioni dell'Emittente.

E. *Delisting* delle azioni Luxottica

A norma dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, poiché ricorrono i presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e l'Offerente potrà in essere la procedura per l'adempimento di tale obbligo come sopra indicato, le azioni di Luxottica saranno revocate dalla quotazione sul MTA a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, a meno che la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF sia seguita dalla Procedura Congiunta (nel qual caso il *delisting* interverrà nei tempi indicati nell'ultimo paragrafo qui di seguito). In caso di *delisting* all'esito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, i titolari di azioni Luxottica che hanno deciso di non aderire all'Offerta e non richiedano all'Offerente di acquistare le loro Azioni Residue nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, diverranno titolari di strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.

Nell'eventualità in cui, a seguito dell'esecuzione della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente venga a detenere una partecipazione pari o superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente e, di conseguenza, venga eseguita la Procedura Congiunta, Borsa Italiana, a norma dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle azioni dell'Emittente dalla quotazione e/o il *Delisting*, tenendo in considerazione i tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

* * *

Questo comunicato non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o alcun altro Paese. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (lo "U.S. Securities Act") o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e né l'Offerente né l'Emittente intendono effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Questo comunicato è reso disponibile e diretto solo (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) a persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order") o (iii) a società con patrimonio netto elevato e ad altre persone alle quali la Comunicazione può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "soggetti rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai soggetti rilevanti, e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

* * *

Comunicato emesso da EssilorLuxottica e diffuso da Luxottica Group S.p.A. su richiesta della medesima EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L'azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all'avanguardia per lenti oftalmiche e l'altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell'esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell'eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico e sole fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Nel 2017 EssilorLuxottica contava circa 150.000 dipendenti e ricavi consolidati pro-forma di circa 16 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

CONTATTI

EssilorLuxottica Investor Relations

(Charenton-le-Pont) Tel.: +33 (0)1 49 77 42 16
(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4870
e-mail: ir@essilor-luxottica.com

EssilorLuxottica Corporate Communications

(Charenton-le-Pont) Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02
(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4470
e-mail: media@essilor-luxottica.com

Fine Comunicato n.0491-111

Numero di Pagine: 10